

REQUISITI DI AMMISSIONE (art. 3 DM 92/2019) DA POSSEDERE ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO	
<i>Infanzia e Primaria</i>	<p>Uno dei seguenti titoli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurea (magistrale) Vecchio Ordinamento in Scienze della formazione primaria (quadriennale) • Laurea Magistrale (LM-85bis) in Scienze della formazione primaria (ciclo unico-quinquennale-accesso programmato) • Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 • Diploma Sperimentale a indirizzo <i>psicopedagogico</i> conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 • Diploma Sperimentale a indirizzo <i>linguistico</i> conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 • Analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
<i>SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO con Abilitazione *</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitazione (TFA/PAS/SSIS- v. Decreti Ministeriali) • (Abilitazione Estera – ammessi con riserva) aver presentato <i>entro la data scadenza del bando</i> la Domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
<i>SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO senza Abilitazione</i>	<p>Laurea Magistrale o a ciclo unico oppure Diploma II livello AFAM oppure Titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti (art 5 comma 1)*</p> <p style="text-align: center;"><i>in congiunzione con uno solo dei seguenti requisiti</i></p> <p>a) 24 CFU/CFA FIT</p> <p>b) 3 anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi otto anni, secondo il <u>DM 92/2019 art 5 (Disposizioni transitorie e finali) comma 1</u> e (art. 17, comma 2, lettera d)*</p>
	ITP Insegnante Tecnico Pratico accede con diploma

*[D. Lgs 59/2017 art. 5](#)) Requisiti di accesso (**comma 1** e **comma 2**) come modificato e integrato dal [comma 792, lettera f\) Legge 145, 30 dicembre 2018](#) (Finanziaria 2019)

DM 92/2019 Articolo 4 (*Disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito*) **comma 4**

Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

- a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito ma non in posizione utile.